

# COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE



Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORGANO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 9 agosto 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 88 del 4 ottobre 2023

**OGGETTO: Istanza prot. n. 59 OSL del 17.10.2018. NON AMMISSIONE TOTALE ALLA MASSA PASSIVA.**

L'anno duemilaventitre, il giorno 4 del mese di ottobre alle ore 11.00, nei locali della sede municipale del Comune di Monte Porzio Catone, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
Presidente Dott.ssa Nella Coacci	X	
Componente Rag. Laura Siliquini	X	
Componente Rag. Flavia Montali	X	

### PREMESSO CHE

- il Comune di Monte Porzio Catone, con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 6 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "*dissesto finanziario*", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. del 9 agosto 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito O.S.L.) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 11 settembre 2018;
- l'O.S.L. si è insediato formalmente in data 14 settembre 2018;

### PRESO ATTO CHE

- è stata completata la prima fase relativa alla rilevazione della massa passiva;

- che con propria deliberazione n. 13 del 15.11.2019, lo scrivente O.S.L. ha proposto alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Tuel;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 dell'11.02.2020 l'ente ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione;
- che con deliberazione n. 24 del 29.4.2022 questo Osl ha approvato i criteri e le modalità procedurali in ordine alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL e ha determinato la percentuale da offrire formalmente in pagamento a ciascun creditore, a titolo transattivo ed a totale soddisfacimento del credito vantato, con rinuncia ad ogni altra pretesa;
- nell'arco temporale intercorso dalla data del proprio insediamento, l'O.S.L. ha determinato la massa attiva e quella passiva avviando la liquidazione dei debiti in forma transattiva, ai sensi dell'art. 258 del Tuel;
- questo O.S.L. ha proceduto ad istruire tutte le istanze pervenute, oltre il termine fissato dalle norme, unitamente alle istanze rilevate d'ufficio, a seguito delle ricognizioni dei responsabili dei servizi;
- con deliberazione di questo OSL n. 10 del 17 settembre 2020, ad oggetto: "Fondi a gestione vincolata- approvazione. Linee guida sulle gestioni vincolate", ha approvato le linee guida per la liquidazione dei debiti finanziati da entrate vincolate;
- con proprie deliberazioni questo O.S.L. ha provveduto alla liquidazione dei debiti finanziati da entrate con vincolo di destinazione;
- con proprie deliberazioni questo O.S.L. ha provveduto ad ammettere i crediti privilegiati relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato dei dipendenti dell'ente, disponendo la relativa liquidazione;
- che si è proceduto alla proposizione delle transazioni ai sensi dell'art. 258 del TUEL, secondo il protocollo di ricezione delle istanze di ammissione alla massa passiva, seguendo i criteri della propria deliberazione n. 24/2022;
- che si è provveduto a liquidare i creditori che hanno accettato la proposta di transazione entro 30 giorni dall'accettazione stessa;
- che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (pertanto fino al 31.12.2017)

## **CONSIDERATO**

- l'istanza di ammissione alla massa passiva, acquisita al prot. OSL n. 59 del 17.10.2018, della

- SOCIETA' AET – SPA Ambiente – energia - territorio, dell'importo di € 117.476,84 vantato nei confronti del Comune di Monte Porzio Catone a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento delle fatture relative agli anni 2010-2016, non riconosciuti giudizialmente;
- che questo Organo, con preavviso di diniego prot. n. 135, notificato in data 21.9.2023, ha comunicato all'interessata il preavviso di diniego totale ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990,
  - che a seguito di istruttoria di questo Organo, di attestazione del Responsabile dell'ufficio competente e del parere reso dal Ministero dell'Interno a questo O.S.L. in data 25.7.2023, con prot. n. 0109899, sulla questione in esame, il debito in questione non può essere ammesso, allo stato attuale, per le seguenti motivazioni.
  - Sul punto, è intervenuta la Corte dei Conti, la quale ritiene che *“l'obbligazione di pagamento di interessi moratori non può configurare un'ipotesi di debito fuori bilancio ... la non riconoscibilità del debito è riconducibile al difetto del requisito dell'utilità e dell'arricchimento nei confronti dell'ente stesso. In generale, l'assenza di un regolare impegno di spesa, comporta che il pagamento della medesima sia preceduta dal riconoscimento del debito fuori bilancio nei termini indicati dall'art. 194, comma 1, lett. e) del Tuel, sempre che ne ricorrano tutti i presupposti ... e venga accertata, con delibera motivata, sia l'utilità del bene o del servizio che l'arricchimento che l'attività ha comportato per l'ente”* (in tal senso Corte dei Conti – sez. reg. di controllo per la Puglia n. 149/PAR/2015).
  - Pertanto, il pagamento degli interessi moratori non si può configurare come un'utilità o arricchimento per l'ente, con la conseguenza che il relativo debito non si può annoverare tra i debiti fuori bilancio.

## CONSIDERATO

- inoltre che, rilevante nel caso di specie e sostenuto dal parere citato, reso a questo O.S.L. dal Ministero dell'Interno, risulta essere la circolare della Direzione Centrale per la Finanza Locale F.L. n. 28/97, la quale stabilisce che *“la transazione deve essere proposta solo sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 258 del Tuel, mentre non è possibile offrire proposta di transazione degli interessi ed ogni altra parte accessoria, salvo se liquidati in sentenza”*.
- Che gli interessi di mora non sono previsti nel contratto sottoscritto tra l'ente e la Società A.E.T ambiente – energia – territorio S.p.A. e anzi da questo espressamente esclusi (art. 13 *“Le parti hanno inteso assumere reciprocamente soltanto gli obblighi e le responsabilità quivi espressamente previste, null'altro potrà essere preteso, nè a titolo di risarcimento, nè ad altro titolo”).*

- Che, pertanto, come si può evincere da quanto sopra esposto, l'Organo Straordinario di Liquidazione non può inserire nella massa passiva della liquidazione e, conseguentemente, proporre transazione ai sensi dell'art. 258 del tuel il debito per interessi di mora, non riconosciuti giudizialmente, della Società A.E.T ambiente – energia – territorio S.p.A., ma che debba procedere alla relativa esclusione.
- Il Comune non è debitore dell'ammontare vantato dalla citata Società pari ad € 117.476,84.

**TENUTO CONTO** che al predetto preavviso, regolarmente notificato, l'istante non ha fornito risposta;

**VISTO** l'art. 254, comma 5 del Tuoeel, secondo il quale "sull'inserimento nel piano di rilevazione di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario della liquidazione con provvedimento da notificare all'istante";

#### **VISTI**

- il titolo VIII, capi II e III, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- gli articoli 191, comma 4 e 194 del Tuoeel;

Con votazione unanime, per le motivazioni espresse in narrativa,

#### **DELIBERA**

- di richiamare la narrativa al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di non ammettere totalmente alla massa passiva, per le motivazioni espresse in narrativa, l'istanza prot. OSL n. 59 del 17.10.2018 della Società A.E.T ambiente – energia – territorio S.p.A., per l'inserimento nella massa passiva, dell'importo di di € 117.476,84 vantato nei confronti del Comune di Monte Porzio Catone a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento delle fatture relative agli anni 2010-2016, non riconosciuti giudizialmente;
- Di incaricare l'ufficio comunale competente a trasmettere la presente deliberazione:  
Al Sindaco del Comune;  
Al Segretario Comunale

Al Responsabile del servizio finanziario;

- Al creditore interessato al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.P.R. 378/1993.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa. Della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993, viene disposta la pubblicazione all'Albo online del Comune di Monte Porzio Catone.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Dott.ssa Nella Coacci



Rag. Laura Siliquini



Rag. Flavia Montali

